

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
E PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 4-04-2019 integrato e modificato con delibera n. 60 del 10.10.2019, con delibera n. 8 del 08.04.2021 e con delibera n. 76 del 13.12.2022

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dello Statuto Comunale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni, fini ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi ed agevolazioni, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'Amministrazione e dell'art. 1 della legge 7-08-19990, n. 241.

3. Per contributo s'intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni e nei fini istituzionali nonché nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti pubblici, ovvero un'estensione ed un potenziamento dei medesimi nell'ambito della promozione sociale, artistica, culturale e turistica del territorio.

4. Per agevolazione s'intende l'attribuzione di benefici anche sotto forma di co-organizzazione diversi dall'erogazione di denaro sotto forma di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

5. Le suddette forme di sostegno sono cumulabili.

Art. 2

Aree d'intervento

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la concessione di contributi ed agevolazioni, di norma, per le seguenti aree d'intervento:

- a. attività culturali, scientifiche ed educative;
- b. alla celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e religiose;
- c. alla promozione dell'immagine del paese anche con convegni, mostre e saloni o interventi volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, urbanistico e monumentale;
- d. alle attività sportive e ricreative del tempo libero;
- e. agli scambi internazionali e l'aggregazione sociale e giovanile;
- f. alla promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese;
- g. alle attività umanitarie, socio assistenziali;

- h. alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- i. all'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
- j. alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;
- k. alle attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi del paese.

Art. 3 **Beneficiari**

1. Possono accedere ai contributi ed agevolazioni, salvo quanto previsto dal presente Regolamento, unicamente i soggetti iscritti all'Albo comunale delle associazioni.
2. Possono beneficiare di contributi ed agevolazioni anche le associazioni, i comitati e gli organismi non iscritti all'Albo comunale qualora la domanda sia finalizzata ad attività ritenute dalla Giunta Comunale di interesse per la collettività o in caso di eccezionali e giustificati motivi evidenziati nella deliberazione.
3. Per lo svolgimento di attività da svolgersi sul territorio comunale e di interesse per la collettività, la Giunta Comunale decide sulle domande di contributo e agevolazioni presentate da associazioni o altri organismi non aventi sede nel territorio comunale.
4. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive possono presentare domanda di contributo ed agevolazioni le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
5. Non possono beneficiare di contributi ed agevolazioni i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui legale rappresentante svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni.
6. I contributi e le agevolazioni possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

Art. 4 **Istituzione dell'Albo delle Associazioni**

1. È istituito l'Albo Comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'albo è suddiviso per attività e si articola nelle seguenti quattro sezioni:
 - a. turismo;
 - b. ambiente, territorio e impegno civile;
 - c. cultura, sport ed attività ricreative;
 - d. educazione, socio-assistenziale e sanità.

Art. 5 **Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite che hanno sede legale ed operativa nel territorio comunale e che in tale ambito svolgono la propria attività sociale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e/o regionale, purché operanti nel territorio comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a. assenza di fine di lucro;
 - b. assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, degli associati;
 - c. elettività democratica della struttura;
 - d. criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con indicazione dei loro obblighi e diritti;
 - e. cariche elettive e relativi nominativi;
 - f. eventuale affiliazione a ente riconosciuto (Pro Loco, CSI, UISP, etc).

Art. 6

Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il modello che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale e pervenire al protocollo comunale nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b. ultimo bilancio approvato, qualora adottato;
 - c. sintetica relazione descrittiva delle iniziative più significative realizzate nell'anno solare precedente e dei programmi o progetti per l'anno in corso;
 - d. elenco nominativo dei soggetti che rappresentano l'associazione (Presidente, Vicepresidente).
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore I, Servizio Cultura da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo comunale. Ove la domanda non venga rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il competente responsabile può richiedere chiarimenti o elementi integrativi della documentazione. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o dei documenti integrativi richiesti. La domanda di iscrizione può essere rigettata esclusivamente per mancanza dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 7

Effetti e benefici dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'albo Comunale delle associazioni costituisce requisito necessario per accedere ai seguenti benefici:
 - a. inserimento nel sito internet del comune;
 - b. stipula di convenzioni con il Comune;
 - c. utilizzo temporaneo di immobili e attrezzature comunali;
 - d. nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - e. concessione di contributi ed agevolazioni.

Art. 8 **Revisione periodica**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo, con cadenza annuale l'ufficio comunale preposto provvede a verificare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9 **Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'associazione, con apposita richiesta scritta.
2. La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento motivato del responsabile del servizio Affari Generali, nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività;
 - b. perdita di uno dei requisiti essenziali richiesti al momento dell'iscrizione;
 - c. mancata comunicazione delle variazioni allo statuto o alle cariche sociali.
3. Il provvedimento di cancellazione è trasmesso a mezzo pec o raccomandata A.R. all'associazione interessata.
4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di ogni e qualsiasi rapporto in atto tra l'associazione depennata ed il Comune.

Art. 10 **Criteri d'intervento**

1. L'Amministrazione opera la propria scelta in base alla maggior o minore rispondenza delle iniziative proposte ad obiettivi generali e criteri perseguiti dall'Amministrazione stessa e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione nella ripartizione e concessione dei contributi si attiene, di norma, a:
 - a. utilità, importanza, rilievo civile, culturale, storico, celebrativo o sociale, ambientale dell'iniziativa;
 - b. spessore locale, comunale, sopra comunale –provinciale, regionale, nazionale e internazionale-;

- c. iniziativa che coinvolge più associazioni, enti e/o soggetti;
- d. valore educativo della proposta, con particolare riferimento al mondo giovanile ed alle fasce più deboli;
- e. sostenibilità dell'iniziativa proposta sotto il profilo economico;
- f. numero di membri iscritti all'associazione;
- g. iniziativa particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
- h. risultati precedentemente conseguiti dal proponente nello svolgimento dell'iniziativa specifica;
- i. capacità aggregativa e/o inclusiva dell'iniziativa o attività;
- j. originalità ed innovatività dell'iniziativa proposta.

Art. 11

Programmazione

1. L'Amministrazione procede annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, allo stanziamento in apposito capitolo di bilancio delle risorse destinate alle finalità di cui al presente Regolamento.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art. 12

Domanda di contributo

1. Le associazioni iscritte nell'apposito Albo, le persone giuridiche pubbliche e private nonché le persone fisiche che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda nel periodo dal 1° novembre dell'anno antecedente al 28 febbraio dell'anno in corso a quello dell'inizio dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a. denominazione, regione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA;
 - b. descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare o già realizzata nell'anno di riferimento avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
 - c. dettagliato preventivo di spesa;
 - d. quota di spesa che s'intende coprire con il contributo del Comune;
 - e. requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
 - f. dichiarazione in ordine alla ricorrenza o meno della presentazione di richieste di finanziamento ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o imprese private per la medesima iniziativa;
 - g. impegno a presentare, a consuntivo, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato dalla relativa documentazione;
 - h. dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.
2. La domanda con allegata copia di un documento di riconoscimento del firmatario dev'essere indirizzata al Sindaco.

3. Le Associazioni iscritte nell'apposito Albo possono nella domanda rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'iscrizione.
4. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla legge 7-08-1990, n. 241.

Art. 13

Procedimento di concessione

1. La Giunta Comunale entro il 31 maggio di ogni anno o entro trenta giorni dalla data di esecutività del bilancio, adotta la deliberazione di concessione ed assegnazione dei contributi ed agevolazioni riportante l'elenco di tutti i soggetti che hanno inoltrato la domanda e motivando l'esito della stessa.
2. La deliberazione è adottata previo parere espresso dalla competente Commissione consiliare che, effettuate le preliminari verifiche di ammissibilità delle domande, determina l'importo dei contributi da assegnare sulla scorta dei criteri indicati all'art. 10, fermo restando che detto parere ha valore di proposta per la Giunta Comunale.
3. Annualmente per la stessa attività annuale o per la stessa specifica iniziativa è ammessa la concessione di un solo contributo.

Art. 14

Modalità di erogazione del contributo, rendiconto e verifiche

1. Salvo motivate eccezioni, quali iniziative ricorrenti di grande impegno finanziario per le quali la Giunta Comunale può autorizzare l'erogazione di un acconto del contributo concesso nella misura massima del 50 per cento, il contributo concesso è liquidato ad attività conclusa su presentazione del rendiconto.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro centoventi -120- giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo.
3. Al rendiconto dev'essere allegata la documentazione giustificativa delle spese indicate ivi compresa quella dimostrante la devoluzione delle somme in beneficenza, se ricorre detta ipotesi, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, attestante l'ottenimento dei permessi (licenze, nulla osta, autorizzazioni, S.C.I.A., etc.) necessari per lo svolgimento della manifestazione, dei quali dovranno essere indicati gli estremi";
4. La mancata presentazione del rendiconto nel termine indicato al comma 2 comporta l'esclusione per l'anno successivo del soggetto beneficiario dalla concessione di contributi ed agevolazioni.
5. Il contributo è erogato solo a fronte di un disavanzo tra entrate ed uscite e non potrà superare l'ottanta per cento del disavanzo. In caso di assenze di entrate, dev'essere resa apposita dichiarazione in merito.

6. Qualora in sede di controllo del rendiconto la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, quest'ultima viene erogata con decurtazione pari all'ammontare dell'eccedenza.
7. Qualora dal rendiconto emerga un saldo positivo, il Comune richiederà anche la restituzione totale o parziale della somma liquidata a titolo di acconto, se erogato.
8. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente erogata, qualora l'iniziativa non sia realizzata nei tempi previsti o lo sia stata in misura difforme a quanto approvato.
9. La mancata presentazione del rendiconto così come la mancata restituzione di somme previste nella presente disposizione, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico futuro.
10. Il Comune si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445.
11. Qualora siano rilevati elementi di falsità, si procederà alla revoca dei benefici concessi ed alla segnalazione di quanto accertato alle Autorità competenti

Art. 15

Spese ammissibili a rendiconto

1. Le spese ammissibili sono solo quelle effettivamente sostenute e strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa.
2. Sono, pertanto, inammissibili le spese correnti per il funzionamento dell'Associazione, ad eccezione di quella indicata al comma 3, quali spese generali, per la retribuzione del personale, per uso, noleggio o acquisto di attrezzature d'ufficio, per assicurazioni varie, per quote di tesseramento, per utenze varie, per manutenzioni ad immobili o a beni mobili, per vigilanza, per prodotti di cancelleria, per garanzie bancarie, imposte, tasse, consulenze legali, parcelle professionali, per carburanti, per pagamento di compensi o rimborsi anche parziali e sotto qualunque titolo per prestazioni da parte di soci o strutturati a qualsiasi titolo, ecc..
3. E' riconoscibile la spesa relative all'eventuale canone di locazione nella misura del 50 per cento qualora vi sia coincidenza del locale destinato a sede legale dell'Associazione con il luogo indicato per lo svolgimento dell'iniziativa ammessa a contributo.
4. Le spese ammissibili a rendiconto devono essere comprovate da fatture, ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente a quelli dinanzi citati.
5. Non sono ammesse autocertificazioni di sorta.

Art. 16

Agevolazioni

6. L'Amministrazione Comunale può sostenere progetti ed iniziative attinenti alle aree di intervento previste dall'art. 2 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni dandone atto nei relativi provvedimenti.

7. Le agevolazioni costituiscono a tutti gli effetti una forma di contributo, seppur indiretto, alle attività per le quali vengono richieste. Qualsiasi agevolazione ha carattere di temporaneità ed è quindi limitata nel tempo.

8. Le agevolazioni consistono nella possibilità di beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:

- a. concessione gratuita o a canone agevolato delle strutture, dei locali o impianti di proprietà del Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia;
- b. prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc., nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia;
- c. uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti nonché dei regolamenti comunali in materia.

Art. 17

Obblighi dei richiedenti e beneficiari - Responsabilità

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa approvata, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda, fermo restando che la stessa deve svolgersi nell'anno di riferimento.

3. I beneficiari sono, altresì, obbligati a:

- a. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b. utilizzare come sede dell'iniziativa una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
- c. qualora la sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo o agevolazione coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dall'iniziativa ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata; utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili; riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico.

4. I beneficiari dei contributi ed agevolazioni disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Spoltore".

5. Alla concessione dei contributi o agevolazioni disciplinati dal presente Regolamento non consegue l'esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni del Comune ad eccezione di quanto previsto dalla normativa in vigore.

6. Alla concessione di contributi o agevolazioni non consegue l'esonero dell'obbligo di ottenere permessi, autorizzazioni, licenze o presentare SCIA e comunicazioni previsti dalla normativa in vigore.

7. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità ed a qualsiasi titolo nei confronti degli organizzatori, dei partecipanti, del pubblico, dei terzi che risulti connessa con lo svolgimento dell'iniziativa finanziata o con i contenuti della stessa.

Art. 18

Contributi di carattere eccezionale

1. L'Amministrazione Comunale può, con espressa motivazione, prescindere dalle disposizioni di cui al presente Regolamento in relazione alla concessione di contributi finalizzati ad interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 19

Deroghe

1. Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati nel presente Regolamento e, comunque, adeguatamente documentate.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

Art. 20

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie per le quali trovano applicazione le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a. contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti dei quali il Comune è socio;
- b. forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa, accordi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune ed i soggetti coinvolti;
- c. contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da altre e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 21

Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo.
2. Il Comune all'inizio di ogni anno, provvede alla pubblicizzazione e alla diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi economici e/o in servizi.

Articolo 22

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni precedente Regolamento, atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.
3. Le Associazioni già iscritte nell'Albo comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono di diritto reiscritte nella corrispondente sezione tra quelle indicate all'art. 4. Le associazioni già iscritte nella sezione E dell'Albo comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono di diritto reiscritte nella sezione d) indicata all'art. 4.
4. In deroga alla previsione di cui all'art. 12, comma 1, nel primo anno di vigenza del presente Regolamento qualora il termine del 28 febbraio sia già scaduto o ravvicinato alla data di entrata in vigore, questo è da intendersi differito al 31 maggio.
5. In caso di situazioni eccezionali e non prevedibili, la Giunta Comunale può procedere al differimento del termine di presentazione, previsto per il 28 febbraio, delle domande di contributo e/o agevolazione per la realizzazione di manifestazioni.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo espletate le formalità di cui all'art. 12 del vigente Statuto Comunale.